

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO ESI- STENTE NEL TERRITORIO COMU- NALE.

CENSIMENTO - VALORIZZAZIONE - FRUIZIONE

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO EE. LL. FINANZE E URBANISTICA

ALLEGATO al decreto Assessoriale

N. 1207/11 del 11 LUG. 1983

Cagliari, li 11 LUG. 1983

IL FUNZIONARIO INCARICATO

- indagine conoscitiva, schedatura e documentazione fotografica

prof. A. MORAVETTI

- rilevamento archeologico e architettonico, cartografia

prof. F. CARTA

- infrastrutture, norme di attuazione e previsione finanziaria / inquadramento territoriale

ing. G. MURA



Relazione illustrativa - Norme di attuazione - Previsione di spesa

1

ottobre 1982

A. RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEI CRITERI DI IMPOSTAZIONE DEL PIANO.

1. premessa

Il Piano Particolareggiato che si illustra nella presente relazione si riferisce ad una ipotesi di intervento nel patrimonio archeologico presente nel Comune di Birori, nelle tre fasi in cui il Piano stesso è stato articolato: CENSIMENTO - VALORIZZAZIONE - FRUIZIONE.

Le motivazioni che hanno determinato la predisposizione di questo strumento di pianificazione territoriale sono molteplici e, schematizzando, possono essere così riassunte:

- necessità di una conoscenza quantitativa e qualitativa precisa del patrimonio archeologico presente nel territorio del Comune;
- necessità di una catalogazione e schedatura scientifica dei monumenti;
- necessità di una normativa capace, pur senza imporre vincoli generalizzati, di salvaguardare i monumenti censiti da interventi di distruzione o di degrado;
- provocare nella popolazione, nei contadini, nei pastori una conoscenza ed un interesse sul patrimonio archeologico del proprio territorio nella doppia esigenza di conoscenza e difesa dei monumenti stessi;
- determinare nella popolazione sollecitazioni culturali rispetto al proprio territorio non urbano e rispetto alle emergenze artistiche del proprio ambiente, troppo spesso classificate come "minori";
- determinare le condizioni formali per un intervento di difesa e di valorizzazione del patrimonio archeologico da parte dell'Amministrazione Comunale;
- valutare le ipotesi di fruizione collettiva del patrimonio archeologico del Comune, sia in direzione interna che in rapporto a possibilità di valorizzazione turistica.

2. uno strumento atipico.

Il Piano Particolareggiato di cui si parla è indubbiamente da considerarsi atipico e rispetto alla normativa urbanistica nazionale e rispetto alla (peraltro modesta) normativa della Regione Sarda.

Sia la Legge Urbanistica del 1942, che le successive integrazioni (soprattutto la Legge 765 del 1967, la Legge 865 del 1971, la Legge 10 del 1977) non danno indicazioni specifiche su Piani di salvaguardia archeologica, nè, d'altra parte, il Piano Particolareggiato del patrimonio archeologico presente nel Comune di Birori può essere in qualche modo assimilato a una delle tre categorie di Piani in cui si articola la legislazione nazionale che quella regionale: piani territoriali di coordinamento, piani generali Comunali, piani particolareggiati di porzioni del territorio urbano.

D'altra parte, anche i più recenti atteggiamenti di pianificazione (soprattutto in relazione al riuso ed al recupero del patrimonio edilizio) si riferiscono quasi sempre a situazioni ed esigenze urbane, tenendo scarsamente in considerazione il territorio esterno non urbano, sia nel proprio ruolo di entità produttiva, che in quello di memoria storica e archeologica.

Occorre però dire che, al di là di questi limiti (su cui ritorneremo più avanti), il modo complessivo di concepire l'uso del territorio si è in questi ultimi anni profondamente modificato.

Dai modelli di sviluppo dominanti fino alla fine degli anni '60 e fondato su una crescita ritenuta tendenzialmente illimitata e sullo svuotamento delle aree marginali e delle campagne, si è passati sempre più alla enunciazione di obiettivi di riequilibrio e di assetto policentrico.

Questa stessa revisione teorica, peraltro, è parsa d'altra parte ben presto insufficiente di fronte ai nuovi problemi emergenti, primo fra tutti, la crisi energetica.

La constatazione dei limiti da non oltrepassare nello sfruttamen-

to delle risorse non rinnovabili e nella trasformazione dell'ambiente, i ridotti tassi di crescita economica e demografica, l'arresto dei grandi fenomeni migratori, il prevalere di atteggiamenti culturali per una diversa e migliore qualità della vita, conducono oggi a ridimensionare le previsioni di crescita dei centri urbani (anche piccoli), a ridurre il consumo del territorio, a privilegiare, rispetto al nuovo, il riuso dell'esistente, in termini di alloggi, di servizi e infrastrutture, di attività produttive urbane e agricole.

Le zone agricole e, più generalmente le zone non urbane, sono, in questi ultimi anni oggetto di particolare attenzione: il fatto più interessante è il radicale cambiamento avvenuto nel considerare le aree agricole nella elaborazione degli strumenti di pianificazione urbanistica.

Dalle cosiddette "zone bianche" dei Piani Regolatori degli anni 50/60, in cui tutto era consentito in assenza di disposizioni, alle norme eccessivamente vincolistiche (spesso rigide e astratte) della successiva generazione di Piani che, puntando al blocco della invasione urbana delle campagne e alla tutela del paesaggio agricolo, finivano di fatto per impedire spesso solo l'attività degli agricoltori e contribuivano ad accelerare l'esodo, si è giunti in questi anni ad affermare innanzitutto la necessità di salvaguardare le potenzialità produttive, favorendo lo sviluppo delle aziende tramite l'adozione di parametri di edificabilità che considerino la superficie dell'azienda non come "lotto edificabile" alla stregua di qualunque area urbana, ma come una base produttiva che, in rapporto alla sua spesa economica, necessita di una certa quantità di edificazione.

E' all'interno di queste problematiche e di queste tendenze che ci siamo mossi per articolare il Piano Particolareggiato del patrimonio archeologico esistente nel Comune di Birori, pure nella consapevolezza di intervenire su qualcosa di particolarmente importante nel territorio agricolo più generale, qualcosa di assolutamente irriproducibile e, in generale, anche al di sopra delle esigenze produttive di piccole porzioni di territorio non urbano.

3. legislazione vigente.

Non esiste alcuna normativa regionale che in qualche modo si occupi della salvaguardia del patrimonio archeologico; occorre inoltre dire che, a differenza di molti altri argomenti e settori, la difesa del patrimonio archeologico non rientra fra le "materie" su cui la Regione (art. 3 dello Statuto Speciale) "ha potestà legislativa" primaria.

Più modestamente (art. 5) le "antichità e belle arti" rientrano fra le materie in cui "la Regione ha facoltà di adattare alle sue particolari esigenze le disposizioni delle leggi della Repubblica, emanando norme di integrazione ed attuazione".

La legislazione generale esistente in materia è affidata prevalentemente alle due leggi del 1939: Legge 29.6.1939, n. 1497 "Protezione delle bellezze naturali" e Legge 1.6.1939, n. 1089 "Tutela delle cose di interesse artistico e storico".

4. metodologia generale.

L'intervento sul patrimonio archeologico esistente nel territorio comunale si articolerà in tre fasi: censimento, valorizzazione, fruizione.

CENSIMENTO

In questa fase (interamente contenuta nel progetto di Piano Particolareggiato si è proceduto al censimento, al rilievo e alla catalogazione di tutti i monumenti, compresi anche quelli in avanzato e irreversibile stato di distruzione.

VALORIZZAZIONE

In questa fase si procederà ad una difesa e valorizzazione dei monumenti, mediante operazioni di scavo e di restauro e approntando sistemi e procedure di salvaguardia.

FRUIZIONE

Questa fase è esterna al progetto di Piano Particolareggiato e potrà essere diretta in direzione interna e/o esterna al Comune di Biragi, in funzione culturale, didattica, turistica.

5. il progetto di Piano Particolareggiato.

Il progetto di Piano Particolareggiato è articolato nelle seguenti fasi:

- a) riconoscione diretta su tutto il territorio comunale e raccolta di notizie, indicazioni e conoscenze, allo scopo di individuare i monumenti archeologici presenti nel territorio. Ciò ha consentito di individuare circa 20 ulteriori monumenti, finora sconosciuti.
- b) rilievo fotografico particolareggiato di ogni singolo monumento.
- c) rilievo architettonico e riproduzione grafica in scale opportune di ogni monumento, con indicazione di planimetrie, piante, prospetti, sezioni, vedute prospettiche e particolari.
- d) schedatura scientifica di ogni monumento.
- e) predisposizione di cartografia generale con localizzazione dei monumenti e con indicazioni di "fasce di rispetto", di parti di territorio da acquisire mediante esproprio, di parti di territorio sottoposte a particolari vincoli e/o servitù.
- f) predisposizione di una normativa di salvaguardia.
- g) valutazione di costi e proposte di valorizzazione e fruizione.

6. valorizzazione e fruizione.

Il progetto di Piano Particolareggiato ha permesso l'individuazione e la classificazione dei monumenti; il patrimonio archeologico che ne risulta (tenuto anche conto della dimensione modesta del territorio

comunale di Birori) è di notevolissimo valore archeologico, storico, culturale e ambientale.

Come primo e immediato intervento è necessario procedere ad una rigorosa difesa dei monumenti, così come indicato nella normativa di Pian, ma, contestualmente, è necessario e urgente procedere ad interventi di scavo, di restauro e di valorizzazione.

Si impone pertanto l'attivazione immediata di un qualche sistema di controllo periodico dei monumenti e di interventi ordinari di restauro e pulizia degli stessi; tali operazioni potranno essere fatte con utilizzazione di personale comunale e/o sperimentando il coinvolgimento (anche retribuito) dei soggetti produttivi, pastori o agricoltori, che operano nel terreno su cui è sito il monumento.

Fase particolarmente importante del complessivo intervento è poi la determinazione di un "sistema" di fruizione del patrimonio archeologico: tale "sistema" potrà essere diretto in direzione interna e/o esterna, scolastica, culturale, turistica.

B. NORME DI ATTUAZIONE.

art. 1 - Monumenti soggetti alla normativa di P.P.

Sono soggetti alla normativa del presente Piano Particolareggia-to i seguenti monumenti archeologici, localizzati nell'elabora-to N. 5 (zone di rispetto a salvaguardia dei monumenti).

N° d'ordine	Denominazione Monumento
1	NURACHE BULLITTA
2	NURAGHE NASPRIAS
3	NURAGHE OROSAI
4	NURAGHE NUSCADORE
5	TOMBA DI GIGANTI NUSCADORE
6	NURAGHE S. GIORGIO
7	NURAGHE CHESSA
8	TOMBA DI GIGANTI PALATU
9	NURAGHE PALATU
10	NURAGHE MIUDDU
11	TOMBA DI GIGANTI MIUDDU
12	NURAGHE NURATTOLU
13	NURAGHE PUTTUSUILES I
14	NURAGHE PUTTUSUILES II
15	TOMBA DI GIGANTI NOAZZA I
16	DOLMEN NOAZZA
17	TOMBA DI GIGANTI NOAZZA II
18	TOMBA DI GIGANTI NOAZZA III o LASSIA
19	NURAGHE BIDUI
20	NURAGHE SU PUTTU
21	TOMBA DI GIGANTI PEDRA ODDETTA
22	NURAGHE PEDRA ODDETTA I
23	NURAGHE PEDRA ODDETTA II
24	NURAGHE S'ISCRA DE Abbasanta
25	NURAGHE URIGHE
26	DOLMEN SARBOGADAS
27	NURAGHE ALADORZA
28	TOMBA DI GIGANTI SARBOGADAS I
29	TOMBA DI GIGANTI SARBOGADAS II
30	TOMBA DI GIGANTI PADRU LASSIA
31	DOMUS DE JANAS SERRAS
32	DOLMEN CORRIZZOLA
33	DOMUS DE JANAS CORRIZZOLA
34	NURAGHE SERRAS
35	DOMUS DE JANAS FARRUNTU
36	TOMBA DI GIGANTI CORRIZZOLA
37	DOMUS DE JANAS DI BAU 'E CANNAS I e II

38	NURAGHE SOROLO
39	DOMUS DE JANAS PALA 'E CANE
40	DOLMEN MURA PRANOSA
41	DOMUS DE JANAS MURA PRANOSA
42	NURAGHE TINTIRIOS
43	FONTE NURAGICA SA MONZA
44	TOMBA DI GIGANTI SERBINE
45	NURAGHE SERBINE
46	DOMUS DE JANAS SACOBERCADA
47	DOLMEN ARBU I
48	DOLMEN ARBU II
49	NURACHE ARBU
50	TOMBA DI GIGANTI SA PEDRA E S'ALTARE I
51	TOMBA DI GIGANTI SA PEDRA E S'ALTARE II
52	CAPANNA (nuragica?) SA PEDRA E S'ALTARE

art. 2 - Legislazione.

Oltre che alle norme e indicazioni contenute nel presente Piano Particolareggiato, dovranno osservarsi le disposizioni della legge 1 giugno 1939, n. 1089 "Tutela delle cose di interesse artistico e storico" e successive modificazioni e della legge 29 giugno 1939, n. 1497 "Protezione delle bellezze naturali" e successive modificazioni. Dovranno inoltre osservarsi le norme e prescrizioni contenute nel Regolamento Edilizio Comunale e nel Piano Regolatore Generale, nelle parti in cui dette norme e prescrizioni non siano in contrasto con la normativa del presente Piano Particolareggiato.

art. 3 - Zona di rispetto.

I monumenti di cui all'art. 1 sono salvaguardati da una zona di rispetto di forma circolare attorno a ogni singolo monumento così come riportato nella seguente tabella:

N° d'ordine	Denominazione Monumento	Raggio Area di rispetto
1	NURAGHE BULLITTA	100 mt.
2	NURAGHE NASPRIAS	100 mt.
3	NURAGHE OROSAI	100 mt.
4	NURAGHE NUSCADORE	100 mt.
5	TOMBA DI GIGANTI NUSCADORE	50 mt.
6	NURAGHE S. GIORGIO	200 mt.

7	NURACHE CHESSA	
8	TOMBA DI GIGANTI PALATU - <i>canello</i>	150 mt.
9	NURACHE PALATU	20 mt.
10	NURACHE MIUDDU	50 mt.
11	TOMBA DI GIGANTI MIUDDU	150 mt.
12	NURAGHE NURATTOLU	40 mt.
13	NURAGHE PUTTUSUILES I	15 mt.
14	NURAGHE PUTTUSUILES II	50 mt.
15	TOMBA DI GIGANTI NOAZZA I	150 mt.
16	DOLMEN NOAZZA	50 mt.
17	TOMBA DI GIGANTI NOAZZA II	50 mt.
18	TOMBA DI GIGANTI NOAZZA III o LASSIA	30 mt.
19	NURAGHE BIDUI	50 mt.
20	NURAGHE SU PUTTU	200 mt.
21	TOMBA DI GIGANTI PEDRA ODETTA	100 mt.
22	NURAGHE PEDRA ODETTA I	50 mt.
23	NURAGHE PEDRA ODETTA II	150 mt.
24	NURAGHE S'ISCRA DE Abbasanta	100 mt.
25	NURAGHE URIGHE	150 mt.
26	DOLMEN SARBOGADAS	100 mt.
27	NURAGHE ALADORZA	50 mt.
28	TOMBA DI GIGANTI SARBOGADAS I	150 mt.
29	TOMBA DI GIGANTI SARBOGADAS II	50 mt.
30	TOMBA DI GIGANTI PADRU LASSIA	50 mt.
31	DOMUS DE JANAS SERRAS	50 mt.
32	DOLMEN CORRIZZOLA	30 mt.
33	DOMUS DE JANAS CORRIZZOLA	50 mt.
34	NURAGHE SERRAS	30 mt.
35	DOMUS DE JANAS FARRUNTU	150 mt.
36	TOMBA DI GIGANTI CORRIZZOLA	30 mt.
37	DOMUS DE JANAS DI BAU 'E CANNAS I e II	50 mt.
38	NURAGHE SOROLO	50 mt.
39	DOMUS DE JANAS PALA 'E CANE	200 mt.
40	DOLMEN MURA PRANOSA	30 mt.
41	DOMUS DE JANAS MURA PRANOSA	50 mt.
42	NURAGHE TINTIRIOS	30 mt.
43	FONTE NURAGICA SA MONZA	100 mt.
44	TOMBA DI GIGANTI SERBINE	30 mt.
45	NURAGHE SERBINE	30 mt.
46	DOMUS DE JANAS SACOBERCADA	150 mt.
47	DOLMEN ARBU I	30 mt.
48	DOLMEN ARBU II	30 mt.
49	NURAGHE ARBU	30 mt.
50	TOMBA DI GIGANTI SA PEDRA E S'ALTARE I	150 mt.
51	TOMBA DI GIGANTI SA PEDRA E S'ALTARE II	50 mt.
52	CAPANNA (nuragica?) SA PEDRA E S'ALTARE	50 mt. 40 mt.

art. 4 - Prescrizioni e vincoli nelle zone di rispetto.

Nelle zone di rispetto a salvaguardia dei monumenti elencate nel l'art. 3 dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:

- non è consentita la costruzione di edifici, anche provvisori, di alcun tipo, né in funzione residenziale né in funzione produttiva;
- non è consentito il posizionamento di edifici prefabbricati fissi o mobili;
- non è consentito procedere a operazioni di scavo, bonifica, aratura, spietramento, costruzioni di muri a secco o di recinzioni e di qualunque operazione che modifichi lo stato dei suoli, se non previa autorizzazione del Sindaco, in cui verranno indicate le prescrizioni da rispettare durante la esecuzione dei lavori; le suddette operazioni non potranno comunque interessare le parti di terreno distanti meno di mt. 10,00 dal monumento interessato;
- le norme di cui al punto precedente si applicano anche a lavori eseguiti per conto di Enti Pubblici; nel caso si tratti di lavori di viabilità, di reti idriche, fognarie e di elettrificazione o comunque di opere che modifichino sostanzialmente lo stato dei luoghi, le zone di rispetto potranno essere interessate ai lavori (previa autorizzazione del Sindaco e con le limitazioni del punto precedente) solo nel caso in cui sia dimostrata l'impossibilità a realizzare soluzioni alternative tecnicamente accettabili;
- non è consentito procedere a lavori di scavo e ricerca archeologica e di rilevamento, se non previa autorizzazione del Sindaco;
- le disposizioni del presente articolo si applicano anche a lavori (già pubblici che privati) in corso di esecuzione nel momento di adozione del Piano Particolareggiato.

art. 5 - Prescrizioni e vincoli sui monumenti.

I monumenti elencati nell'art. 1 sono sottoposti ad un particolare regime di difesa e di salvaguardia; dovranno osservarsi le seguenti indicazioni e prescrizioni:

- non è consentito asportare dai monumenti pietre o materiali di qualunque natura o, comunque, di modificarne in alcun modo lo stato;
- non è consentito utilizzare il monumento per attività improprie, anche provvisorie, quali ricovero per bestiame o per persone, deposito di materiali, attrezzi etc..;
- non è consentito eseguire sui monumenti scavi, ricerche archeologiche, rilevamenti, restauri o altro; gli interventi di scavo e valorizzazione potranno essere eseguiti solo su iniziativa del Comune di Birori o degli Enti Pubblici competenti in materia;
- le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano dal momento di adozione del Piano Particolareggiato.

art. 6 - Standards urbanistici.

L'indice di fabbricabilità territoriale delle zone di salvaguardia è di mc/mq. ~~0,01~~ ^{cm} possibilità volumetrica nel P.R.G., per le zone interessate da fasce di rispetto, può però essere utilizzata

~~per il calcolo volumetrico relativo ad aree adiacenti, sia che queste ricadano in zone residenziali, produttive o agricole.~~



~~totale superfici sottoposte a vincolo di salvaguardia: mq.~~

o più edificazioni con la traslazione dei volumi di pertinenza nelle aree contorni.